

REGOLAMENTO DELLA FREQUENZA VOLONTARIA
PRESSO LE STRUTTURE DELL'ARPA MOLISE

Art. 1

1. Il presente Regolamento disciplina la frequenza volontaria o tirocinio presso le strutture centrali e periferiche dell'ARPA Molise, al fine di consentire l'arricchimento ed il perfezionamento delle proprie conoscenze a coloro che intendano operare nelle materie riservate dalla Legge Regionale 13 dicembre 1999, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, all'Agenzia medesima.

Art. 2

2. Coloro che sono interessati ad effettuare un periodo di frequenza volontaria presso l'ARPA Molise dovranno presentare domanda in carta semplice indirizzata al Direttore Generale.
3. Nella domanda l'interessato dovrà indicare nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico, titolo di studio posseduto ed un curriculum nel quale deve essere specificato il titolo di studio e le eventuali esperienze professionali.
4. In ordine alla redazione della suddetta domanda si applicano (per quanto riguarda autocertificazione, sottoscrizioni, dichiarazioni sostitutive relative a-stati, fatti e qualità personali) le disposizioni contenute nella legge 4.1.1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni e nella conseguente regolamentazione di attuazione.

Art 3

1. Il Direttore Amministrativo ricevuta l'istanza di frequenza volontaria:
 - a. trasmette le richieste di tirocinio al Direttore Tecnico Scientifico per la determinazione dell'ambito delle attività;
 - b. qualora il tirocinio debba essere effettuato presso l'Area Funzionale delle Attività Amministrative provvede autonomamente, definendo il periodo della frequenza, il programma di lavoro, e il referente ARPA Molise che dovrà seguire lo sviluppo dell'attività per tutto il periodo dello svolgimento della frequenza volontaria.
2. Il Direttore Tecnico Scientifico:
 - a. sulla base della documentazione pervenuta, fissa l'ambito di attività e, qualora il tirocinio debba essere effettuato presso la stessa Direzione Tecnico Scientifica provvede autonomamente, definendo il periodo della frequenza, il programma di

ARPA molise

SEDI	INDIRIZZO	TEL	FAX	E-MAIL
DIREZIONE GENERALE	Via L. D'Amato,15 86100 CAMPOBASSO	0874-492600	0874-492644	dirgen@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via U. Petrella,1 86100 CAMPOBASSO	0874-492600	0874-492670	campobasso.dip@arpamolise.it
DIPARTIMENTO PROVINCIALE	Via Berta,1 86170 ISERNIA	0865- 26994	0865-414986	isernia.dip@arpamolise.it
SEZIONE DIPARTIMENTALE	Via Corsica, 99 86039 TERMOLI	0875-714703	0875-714711	termoli.sez@arpamolise.it

- lavoro e il referente ARPA Molise che dovrà seguire lo sviluppo dell'attività per tutto il periodo dello svolgimento della frequenza volontaria.
- b. qualora il tirocinio debba essere effettuato presso una Struttura dipartimentale, trasmette le richieste pervenute al Direttore del Dipartimento per il parere di competenza.
3. Il Direttore del Dipartimento:
 - a. esprime il parere che è vincolante in ordine all'ammissione alla frequenza stessa e definisce, inoltre, il periodo della frequenza, il programma di lavoro e il referente ARPA Molise che dovrà seguire lo sviluppo dell'attività per tutto il periodo dello svolgimento della frequenza volontaria.
 4. Il parere reso dal Direttore competente, in ordine all'accoglimento dell'istanza di frequenza volontaria deve essere trasmesso al Direttore Generale per le comunicazioni di rito agli interessati.
 5. Il Direttore competente è tenuto altresì a comunicare al Direttore Generale, in tempo utile, modificazioni e/o variazioni relative al programma di lavoro stabilito in sede di accoglimento dell'istanza.

Art. 4

1. Sono ammessi, di norma, fino ad un massimo di due frequentatori per ogni Struttura, Organizzativa potendosi compensare il numero a livello di Dipartimento.
2. Il periodo di frequenza, viene determinato in sede di individuazione del programma di lavoro previsto all'art 3, e non potrà comunque superare la durata massima di un anno, prorogabile, previo parere del Direttore che l'ha autorizzato, al massimo, di un altro anno.
3. Nel caso di richiesta di proroga, la comunicazione al Direttore Generale deve essere effettuata, da parte del Direttore competente, almeno un mese prima della data di decorrenza.
4. Al termine del periodo di frequenza cesserà automaticamente ogni rapporto con il frequentatore stesso, il quale nulla potrà pretendere a tale titolo dall'ARPA Molise.
5. Il periodo di frequenza volontaria di cui al presente regolamento, non comporta alcun onere per l'ARPA Molise, e in particolare non comporta la corresponsione di alcun compenso per l'attività svolta a favore del frequentatore, nemmeno a fini contributivi.
6. Su richiesta dell'interessato l'ARPA Molise potrà rilasciare una dichiarazione attestante la frequenza prestata.

Art. 5

1. Il frequentatore, prima di iniziare l'attività di formazione prevista all'art. 3, dovrà:
 - a. essere sottoposto, dal medico competente dell'Agenzia, alla visita medica preventiva prevista dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
 - b. effettuare, a proprio carico, le eventuali visite mediche specialistiche richieste

- dal medico competente in conseguenza della visita medica preventiva richiamata al precedente punto a;
- c. provvedere, a propria cura e spese a munirsi degli idonei D.P.I. (dispositivi di protezione individuali) richiesti in ragione dell'attività da effettuare.
 - d. essere adeguatamente formato ed informato in ordine ai rischi generali esistenti presso la Struttura (informazione di base) ed ai rischi specifici dell'attività da effettuare (orientamento avanzato);
 - e. sottoscrivere la dichiarazione specificata nella scheda di tirocinio (All. 1) con cui accetta integralmente la presente regolamentazione e, in particolare gli obblighi a suo carico previsti, senza che alcuna azione di rivalsa possa essere intrapresa nei confronti dell'ARPA Molise;
 - f. sottoscrivere la dichiarazione specificata nella scheda di tirocinio (All. 1) relativa alla attestazione dell'avvenuta formazione ed informazione in ordine ai rischi generali esistenti presso la Struttura (informazione di base) ed ai rischi specifici dell'attività svolta (orientamento avanzato), prevista ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008.
 - g. stipulare una polizza assicurativa contro gli infortuni anche per servizi esterni con autovettura di servizio comprensiva dei casi di morte e invalidità permanente, nonché di ogni affezione riconducibile, in qualsiasi modo, alla frequenza prestata e la responsabilità civile verso terzi in ragione dell'attività prestata. Tale polizza, deve coprire tutto il periodo della frequenza prestata. Il mancato rinnovo dell'assicurazione entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di frequenza, comporterà l'immediata cessazione d'ufficio della frequenza stessa;
2. Le schede di tirocinio, se effettuato presso le Strutture dei Dipartimenti Provinciali dell'Agenzia, verranno conservate agli atti dei rispettivi Uffici di supporto Amministrativo.
 3. Una copia della scheda di tirocinio dovrà essere inviata tempestivamente all'Ufficio Amministrazione del Personale presso la Direzione Generale.
 4. Una ulteriore copia dovrà essere consegnata al frequentatore.

Art. 6

1. Il frequentatore è ammesso ad accedere alle strutture dell'Agenzia interessate dell'attività.
2. Durante il periodo della frequenza, l'ARPA Molise si impegna a mettere a sua disposizione impianti, attrezzature, locali, documentazione, struttura e personale necessari al conseguimento degli obiettivi prefissati, in relazione alle attività precedentemente concordate.
3. In casi particolari il frequentatore potrà essere autorizzato a partecipare a riunioni di lavoro, convegni e seminari, in quanto connessi al progetto di lavoro svolto dal frequentatore stesso.

4. Durante la permanenza presso l'ARPA Molise il frequentatore sarà assoggettato al rispetto delle norme vigenti, nonché a quelle previste dagli accordi e/o regolamenti dell'Agenzia ove esistenti;
5. Egli sarà tenuto alla compiuta osservanza della normativa antinfortunistica in relazione alle attività che sarà chiamato a svolgere.
6. Il frequentatore è inoltre tenuto al rispetto dell'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 2105 del c.c., e si impegna a non divulgare notizie o informazioni di cui può venire a conoscenza durante la sua frequenza, relative alle attività dell'ARPA Molise.

Art. 7

1. L'orario minimo di permanenza sarà di volta in volta fissato in relazione alle specifiche esigenze dell'attività programmata e comunque, non potrà superare quello praticato dall'ARPA Molise stessa per i propri dipendenti.
2. Tale orario verrà fissato dal Direttore competente, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 3, del presente Regolamento.

Art. 8

1. L'ARPA Molise potrà interrompere in ogni momento lo svolgimento della frequenza per mutate esigenze organizzative proprie ovvero per inadempienze da parte del frequentatore.
2. Non sono ammessi alla frequenza coloro che abbiano un rapporto di a tempo pieno di lavoro dipendente con Enti pubblici o soggetti privati e con i titolari di Borse di studio e ricerca.

Art. 10

1. La presente disciplina, si applica in quanto compatibile, anche a coloro che vengono ammessi alla frequenza sulla base di convenzioni con Università, Istituti di ricerca e altri Enti pubblici, fatta eccezione per i borsisti.
2. Il presente Regolamento è tenuto in visione presso l'Ufficio Amministrazione del Personale ed è consultabile sul sito dell'ARPA Molise www.arpamolise.it.

